

# MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

**VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL FONDO ASSISTENZA**



# MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO DEL FONDO ASSISTENZA

VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL FONDO ASSISTENZA

## 1. MODIFICHE STATUTARIE (decorrenza dal 1° luglio 2012)

### ARTICOLO 5: Soci, familiari e altri iscritti al Fondo

lett c) Familiari: *“i figli di età inferiore a 30 anni conviventi con il Socio, o anche non conviventi se fiscalmente a carico del Socio”*

sostituire con *“i figli del socio di età inferiore a 30 anni; i figli del coniuge del socio di età inferiore a 30 anni, nati prima dell’unione con il Socio, purché conviventi con il socio stesso”*;

### ARTICOLO 10: Assemblea dei Soci

Al quinto capoverso lett.a), (“L’Assemblea straordinaria approva: a) le modifiche dello Statuto, a maggioranza semplice dei votanti, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei Soci”) sostituire le parole “almeno la metà più uno dei Soci” con *“almeno il 30% dei Soci”*

### ARTICOLO 12: Competenze e modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

“In particolare, fatti salvi i poteri come sopra riconosciuti, spetta al Consiglio di Amministrazione”; dopo la parola “spetta” aggiungere *“a titolo esemplificativo”*

**punto a):** aggiungere: *“vigilando sul rispetto delle norme dello Statuto e curando l’applicazione del Regolamento”*

**punto g):** modificare in: *“nei casi di difficoltà economiche del Fondo (dovute sia a cause impreviste – quali epidemie, riduzioni dell’intervento pubblico nella sanità, aumento dei prezzi delle prestazioni sanitarie o farmaceutiche, interventi legislativi, ecc – o a cause di altra natura – quali ad esempio squilibri demografici, squilibri tra contributi e prestazioni ecc.) prendere, in accordo con il Collegio dei Revisori, tutti i provvedimenti che si rendano necessari per assicurare stabilità finanziaria autonoma al Fondo, comprese le modifiche delle prestazioni e/o dei contributi previsti dal Regolamento, in attesa di specifica ratifica da parte dell’Assemblea ordinaria dei Soci. Tale ratifica dovrà avvenire in tempi brevi, nel rispetto delle disposizioni vigenti, e comunque entro l’anno di competenza”*

**punto h):** “formulare e deliberare modifiche al Regolamento del Fondo, con le limitazioni di cui al precedente punto g);” **sostituire con:** *“formulare e deliberare modifiche al Regolamento del Fondo, con le limitazioni di cui al precedente punto g) nel caso di modifiche delle prestazioni e/o dei contributi ordinari; formulare e deliberare il contributo straordinario di cui al successivo art. 15 in caso di disavanzo di bilancio nonché gli interventi di ripristino del Fondo di Riserva”*;

**Eliminare:** *“... in caso di parità di voti, la deliberazione è considerata respinta”*.

### ARTICOLO 14: Collegio dei Revisori

comma 3 (“Al Collegio dei Revisori spetta – oltre a quanto stabilito dall’art. 12 e dall’art. 15 – il controllo dello stato dei conti patrimoniale ed economico del Fondo ed è esclusa ogni verifica, sia delle contribuzioni versate al Fondo che delle prestazioni erogate dal Fondo”)

**Sostituire con** *“Al Collegio dei Revisori – oltre a quanto stabilito dall’art. 12 e dall’art. 15 – spetta:*

- *controllare la gestione economica, finanziaria e contabile del Fondo;*
- *redigere una relazione sullo stato dei conti patrimoniale ed economico redatto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *vigilare sull’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.*

*Il Collegio dei Revisori è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e vi assiste senza diritto di voto.*

*Il Collegio dei Revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo delle riunioni e degli eventuali accertamenti eseguiti deve redigersi verbale, da trascriversi su apposito libro”.*

#### **ARTICOLO 15: Esercizio, bilancio sociale e impostazione contabile**

**Dopo il secondo comma aggiungere:** *“La gestione del Fondo deve tendere a far sì che il bilancio di ogni esercizio chiuda in pareggio o con un avanzo di gestione. Nel caso in cui, a chiusura dell’esercizio, vi sia un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione dovrà individuare misure atte a garantire l’equilibrio economico del Fondo; in particolare potrà deliberare una contribuzione straordinaria – da corrispondersi una tantum - pari all’ammontare del disavanzo, o intervenire – ai sensi dell’art. 12 lett. g) - sulle prestazioni e/o sui contributi ordinari. Il Consiglio determinerà come ripartire le misure deliberate tra Soci, Familiari e altri iscritti.”.*

**Ultima frase:** *“Il Fondo di riserva è utilizzato qualora il gettito ordinario dei contributi non risulti sufficiente per assicurare le prestazioni del Fondo; viene altresì utilizzato per gli eventuali provvedimenti di cui all’art. 12, lett. g)”.*

**Aggiungere, in fine:** *“Nel caso in cui, a chiusura dell’esercizio, il Fondo di Riserva si riduca ad un importo inferiore all’8% delle prestazioni annuali il Consiglio potrà intervenire con misure urgenti atte a ripristinare la riserva almeno fino a detto importo”.*

## **2. MODIFICHE REGOLAMENTARI**

### ➤ **1. MODALITA’ DI ADESIONE AL FONDO (decorrenza dal 1° luglio 2012)**

Viene aggiunta la seguente **norma transitoria** dopo il quarto comma:

*“Norma Transitoria: Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2012 è data facoltà, in via del tutto straordinaria, a tutti coloro che non hanno mai aderito al Fondo pur avendone maturato il diritto alla data di assunzione, di richiedere l’Adesione Tardiva Straordinaria con decorrenza 1° ottobre 2012, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Le adesioni potranno essere accolte a fronte del versamento dei contributi e degli oneri a decorrere dall’adesione, nonché a fronte del versamento di una somma da destinare al Fondo di Riserva pari all’importo dei contributi e oneri arretrati a decorrere dalla data di insorgenza del diritto, con il limite massimo, per sé e per i familiari a carico di:*

- dodici mesi per gli assunti a far data dal 1° gennaio 2008;
- ventuno mesi per gli assunti anteriormente al 1° gennaio 2008.

*In caso di Adesione Tardiva Straordinaria ai sensi della presente Norma Transitoria le prestazioni potranno essere erogate solo per spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2013”.*

Nella parte riguardante i genitori conviventi nella frase: “A tal riguardo possono essere iscritti al Fondo il/i genitore/i convivente/i con il Socio avente/i reddito fiscale entro la fascia A della tabella di cui all’allegato 1”. Sostituire “fascia A” con “fascia 3)”

### ➤ **2. CONTRIBUTI (decorrenza dal 1° luglio 2012)**

**Lettera b) contributo annuo obbligatorio:** **eliminare le parole** “e di ogni familiare” e “con un massimo per nucleo familiare di euro 120”; aggiungere “e dall’eventuale contributo straordinario stabilito dal Consiglio di Amministrazione in caso di disavanzo ai sensi dell’art. 15 dello Statuto”

**Let. c) punto 3) 2.:** “in assenza di continuità di retribuzione: un contributo mensile, da corrispondersi in via anticipata in rapporto ai mesi di assenza, per sé e per i propri familiari, corrispondente a quello versato il mese precedente l’inizio del periodo di

assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto” sostituire con *“in assenza di continuità di retribuzione: è possibile rimanere iscritti al fondo versando un contributo mensile, per sé e per i propri familiari, corrispondente a quello versato il mese precedente l’inizio del periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto, con il limite minimo della contribuzione della fascia 2 (allegato 1)”*.

**penultimo paragrafo art. 2** Aggiungere alla fine: *“La contribuzione dei familiari è applicata con decorrenza luglio - giugno dell’anno successivo, in riferimento ai redditi dell’anno precedente”*

**Aggiungere prima dell’ultimo paragrafo:** *“la contribuzione minima mensile al Fondo assistenza, per Soci e altri iscritti non può essere inferiore a quella prevista per la fascia 2”*

**Lett e):** *“dalla prima fascia contributiva (allegato 1)”*: sostituire con *“dalla corrispondente fascia dei figli a carico (allegato 1)”*

### ➤ **3. PRESTAZIONI: (decorrenza dal 1° gennaio 2013)**

**Primo capoverso:** *“Le prestazioni del Fondo sono integrative del Servizio Sanitario Nazionale”* sostituire con *“Le prestazioni del Fondo sono integrative o migliorative del Servizio Sanitario Nazionale”*

**Lettera a):** *“Visite mediche specialistiche, accertamenti diagnostici e sedute psicoterapiche: 70% della spesa sostenuta (100% se ticket) con un massimale annuo di euro 2.500,00”*

sostituire con: “

- *Visite mediche specialistiche, accertamenti diagnostici, sedute psicoterapiche 70% della spesa sostenuta (100% se ticket) con un massimale annuo di euro 2.500*

- *check up e/o campagne di prevenzione (secondo le modalità, regole, limiti e massimali stabiliti tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione), rientranti comunque nel calcolo del massimale annuo complessivo di cui sopra.*

**Lettera b)** *“trattamenti fisioterapici: 70% della spesa sostenuta (100% se ticket) con un massimale annuo di euro 2.000,00”*

Sostituire con:

- *Trattamenti fisioterapici (anche riabilitativi e rieducativi) a seguito di infortunio, ictus, intervento chirurgico, forme neurologiche degenerative, neuro-miopatiche, oncologiche e invalidità fisiche permanenti accertate: 70% della spesa sostenuta (100% se ticket) con un massimale annuo di euro 2.000,00;*

- *Trattamenti fisioterapici (anche riabilitativi e rieducativi) al di fuori dei casi di cui all’alinea precedente: 70% della spesa sostenuta (100% se ticket) con un massimale annuo di euro 500,00”*

**Lettera d) “cure dentarie (.....)”**: sostituire, dopo la parentesi *“60% della spesa sostenuta con un massimale annuo di euro 3.000,00”* con *“con le percentuali e gli importi definiti dal Tariffario delle Prestazioni Odontoiatriche, che viene tempo per tempo redatto dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza del Tariffario verrà rimborsato il 60% della spesa sostenuta, con un massimale annuo di euro 3.000,00”*

**Lettera e), 1) secondo alinea** sostituire *“in istituto di cura non convenzionato con il SSN: 70% della spesa sostenuta con una franchigia giornaliera di euro 100,00”* con *“in istituto di cura non convenzionato con il SSN: 70% della spesa sostenuta con un massimale di euro 100,00 a notte”*.

**Lettera h)** eliminare *“e relativi liquidi conservativi”*;

**Lettera i)** *“in situazioni di assistenza all’iscritto, riconosciuto invalido dagli organismi competenti e percettore di indennità di accompagnamento, eseguita da personale non esclusivamente infermieristico e a fronte di idonea documentazione: un sussidio pari al 50% dell’indennità di accompagnamento percepita”,* sostituire l’ultima parte con: *“un sussidio pari al 70% della spesa sostenuta, con un sussidio massimo pari al 50% dell’indennità di accompagnamento percepita”*

➤ **4. NORME E MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI:**

“La documentazione di spesa deve riferirsi ad un solo soggetto e deve essere presentata dal Socio in allegato al modulo di richiesta di rimborso appositamente predisposto, secondo le istruzioni di applicazione delle norme previste nel presente regolamento, tassativamente entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo (richieste oltre tale termine non verranno rimborsate, salvo i casi eccezionali per i quali il ritardo nella presentazione dipenda da cause di forza maggiore o da impossibilità comprovata e che saranno analizzate dal Consiglio di Amministrazione)”

Sostituire con:

*“La documentazione di spesa deve riferirsi ad un solo soggetto e deve essere presentata dal Socio in allegato al modulo di richiesta di rimborso appositamente predisposto, secondo le istruzioni di applicazione delle norme previste nel presente regolamento, entro i seguenti termini:*

- *per le spese del primo semestre di ciascun anno solare, entro il 31 luglio;*
- *per le spese del terzo trimestre di ciascun anno solare, entro il 31 ottobre;*
- *per le spese dell'ultimo trimestre dell'anno tassativamente entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo.*

*Le richieste oltre il suddetto termine del 20 gennaio non verranno rimborsate (salvo i casi eccezionali per i quali il ritardo nella presentazione dipenda da cause di forza maggiore o da impossibilità comprovata e che saranno analizzate dal Consiglio di Amministrazione)”*

➤ **REGOLAMENTO ELETTORALE:**

Elenchi dei candidati: terzo alinea: sostituire con:

*“qualunque Socio che presenti, per la propria candidatura, almeno*

- *25 firme della propria categoria se in servizio*
- *25 firme della propria categoria se in quiescenza.*

*Ogni socio non può sottoscrivere più di un elenco; in caso contrario sarà ritenuta valida la sottoscrizione effettuata per il primo elenco presentato”.*

➤ **CONTRIBUTI (vedi ALLEGATO 1):**

## ALLEGATO 1

### CONTRIBUTI

#### SOCI IN SERVIZIO

- QUOTA D'INGRESSO 150,00 euro (decorrenza 1 gennaio 2010)
- CONTRIBUTO MENSILE 1,00% sulla base imponibile determinata all'art. 2, lett c) punto 1
- CONTRIBUTO ANNUO 30,00 euro (decorrenza anno 2010)

#### SOCI IN QUIESCENZA

- CONTRIBUTO MENSILE  
Decorrenza gennaio 2010  
1,00% sul 100% della base imponibile determinata all'art. 2 lett c) punto 2
- CONTRIBUTO ANNUO 30,00 euro (decorrenza anno 2010)

#### FIGLIO INVALIDO SUPERSTITE (art. 5 lettera f) dello Statuto)

- CONTRIBUTO MENSILE **15,00** euro (fino 18 anni); **22,00** euro da 18 anni (decorrenza **1° luglio 2012**)

#### FIGLIO INVALIDO (art. 5 lettera f) dello Statuto)

- QUOTA D'INGRESSO 75,00 euro (decorrenza 1 gennaio 2010)
- CONTRIBUTO MENSILE **15,00** euro (fino 18 anni); **22,00** euro da 18 anni (decorrenza **1° luglio 2012**)

#### CONIUGE CONVIVENTE (E CONVIVENTE MORE UXORIO)

#### FIGLI DI ETÀ' INFERIORE A 30 ANNI;

#### FIGLI DEL CONIUGE DEL SOCIO DI ETÀ' INFERIORE AI 30 ANNI CONVIVENTI CON IL SOCIO

#### GENITORI CONVIVENTI FINO ALL'IMPONIBILE FISCALE PREVISTO DALLA Fascia 3)

#### CONIUGE SUPERSTITE

#### FIGLIO SUPERSTITE DI ETÀ' INFERIORE A 30 ANNI

- QUOTA D'INGRESSO 75,00 euro (decorrenza 1 gennaio 2010)
- CONTRIBUTO MENSILE

Con decorrenza **1 luglio 2012**: secondo la seguente tabella:

	Imponibile fiscale del familiare	Contribuzione mensile
Fascia <b>1)</b> figli età inferiore a 18 anni	da 0,00 a 2.840,51 euro	15,00 euro (*)
Fascia <b>2)</b> coniugi, conviventi, genitori, figli dai 18 anni	da 0,00 a 2.840,51 euro	22,00 euro
Fascia <b>3)</b>	da 2.840,52 a 10.000 euro	40,00 euro
Fascia <b>4)</b>	da 10.001 a 18.000 euro	60,00 euro
Fascia <b>5)</b>	da 18.001 a 30.000 euro	70,00 euro
Fascia <b>6)</b>	da 30.001 a 50.000 euro	85,00 euro
Fascia <b>7)</b>	da 50.001 a 100.000 euro	100,00 euro
Fascia <b>8)</b>	da 100.001 euro	120,00 euro

(\*) PER FIGLI di età inferiore a 18 anni APPARTENENTI ALLA FASCIA **1)**:

CONTRIBUTO MENSILE DI 15,00 EURO COME DA TABELLA, CON UN MASSIMO DI 45 EURO PER NUCLEO FAMILIARE.

La contribuzione dei familiari è applicata con decorrenza luglio - giugno dell'anno successivo, in riferimento ai redditi dell'anno precedente

**COPERTINA RETRO**